CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER TUTTE LE SEDI ERSAF – PERIODO 2027-2029

CIG: [verrà comunicato in fase di affidamento]

CUP: [se previsto]

1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente capitolato ha come oggetto l'affidamento con contratto aperto delle attività di medico competente e sorveglianza sanitaria che comprende tutte le prestazioni e adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui agli artt. 25, 39 e 41 del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente capitolato prevede inoltre l'affidamento della gestione e conduzione di uno sportello psicologico di ascolto a richiesta quale servizio di prevenzione e tutela del benessere psicologico del lavoratore e quale strumento di "mantenimento" e "miglioramento" del Benessere Organizzativo aziendale; il Decreto Legge n. 81/2008 ha infatti introdotto una visione più articolata del concetto di salute facendo propria la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: la salute è un processo di miglioramento continuo del benessere fisico e psicologico nel suo complesso.

L'affidamento comprende le attività nonché gli accertamenti diagnostici, specialistici e di copertura vaccinale (ove obbligatoria) richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità e gli interventi formativi di cui al D.M. 388/03. Le prestazioni richieste riguardano i lavoratori in servizio presso le sedi di ERSAF. Per la descrizione dell'ente, l'individuazione delle sedi di lavoro e delle categorie di attività che espongono a rischi professionali si rimanda all'elenco in allegato 1.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Per adempiere alle prestazioni di sorveglianza sanitaria, l'appaltatore si avvarrà di strumenti, macchinari, attrezzature e personale proprio. Nella documentazione di gara, l'appaltatore indica almeno un Medico Competente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08. L'appaltatore dovrà possedere almeno un luogo idoneo per l'effettuazione delle visite/esami nell'area di Milano o in un comune limitrofo (raggiungibile facilmente con mezzi pubblici).

Il Medico Competente, in caso di necessità e urgenza deve essere reperibile nelle 12 ore successive alla richiesta. A tal fine dovrà essere fornito al Referente ERSAF ed al Responsabile del Servizio Prevenzione un recapito telefonico per contattare il medico.

Il Medico Competente curerà l'organizzazione della sorveglianza sanitaria e terrà costanti rapporti di coordinamento con il datore di lavoro o suo delegato e con il Responsabile del Servizio Prevenzione ed elaborerà annualmente in forma anonima i dati biostatistici relativi alla incidenza di patologie professionali con suddivisione dei dati per sede di lavoro delle persone controllate da esaminare nel corso della riunione periodica.

Il Medico Competente effettuerà gli accertamenti sanitari presso strutture e presidii messi a disposizione dallo stesso soggetto affidatario nel territorio della Regione Lombardia o presso le sedi ERSAF. L'affidatario si obbliga ad effettuare i controlli sanitari entro i successivi sette giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di richiesta da parte di ERSAF e quando il numero dei lavoratori da visitare è significativo, i controlli medici dovranno essere svolti presso le sedi e aziende dell'ente stesso.

Qualora il medico competente ritenga necessari ulteriori accertamenti e controlli, rispetto a quelli previsti dal piano di sorveglianza sanitaria, sarà cura dell'affidatario organizzare con tempestività la loro effettuazione.

Gli accertamenti periodici di sorveglianza sanitaria del personale di ruolo (contratto Enti Pubblici) saranno effettuati sulla base di un calendario concordato con ERSAF che dovrà contenere l'indicazione nominativa dei lavoratori, distinti per tipologia di rischio/visita e sede di lavoro; gli accertamenti sanitari periodici in caso di assunzione di personale con contratto UNCEM (operai forestali/impiegati forestali) saranno avanzati sulla base di una specifica richiesta del dirigente/preposto di ERSAF.

ERSAF, prima delle visite da effettuare, fornirà al medico la *Scheda mansione* del lavoratore in cui sono contenute le specifiche attività che il lavoratore svolgerà e i rischi per la salute a cui sarà soggetto durante il lavoro. Inoltre, ERSAF metterà a disposizione del medico le *Schede di rischio per categorie di mansione* in cui sono riportati i rischi per la sicurezza e per la salute delle mansioni svolte dai lavoratori, le misure/procedure di sicurezza da seguire, i dpi/dpc da utilizzare/dotarsi e l'attività di formazione specifica necessaria.

L'espletamento del servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I. Presa in carico delle cartelle sanitarie esistenti cartacee/informatiche dei lavoratori relative all'attività sanitaria pregressa;

II. Presa in carico delle valutazioni di rischio esistenti per la salute dei lavoratori;

III. Presa in carico del Documento di Valutazione dei rischi vigente;

IV. Presa in carico dello scadenziario visite/accertamenti vigente;

V. Predisposizione del protocollo sanitario per mansione/profilo di rischio sulla base del DVR e delle informazioni/documenti ricevute da ERSAF;

VI. Svolgimento degli accertamenti (comprensivi di analisi, esami strumentali e clinico diagnostici nonché visite specialistiche, compresi, ove necessari, i drug test e controllo dell'alcolemia) previsti dalle norme, ai fini della valutazione della idoneità del personale alla mansione specifica con informazione agli stessi dei contenuti e modalità delle visite;

VII. Tenuta dello scadenziario delle visite mediche da effettuare nell'arco di tutta la durata del contratto. Lo scadenziario, che dovrà essere condiviso con i soggetti individuati da ERSAF, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: nome, cognome, dati anagrafici, mansione/i o tipologie di visite/esami (come da protocollo sanitario), sede di lavoro, data ed esito ultima visita effettuata con eventuali limitazioni/prescrizioni, data prossima visita, data ultima vaccinazione (antitetanica ove il vaccino è obbligatorio), scadenza prossima vaccinazione (antitetanica), data di altre vaccinazioni volontarie effettate dai lavoratori (vaccinazione TBE). Lo scadenziario dovrà essere tenuto aggiornato dal proponente nel corso di espletamento del servizio di sorveglianza;

VIII. Svolgimento di interventi formativi, ai sensi del d.m. 388/2003, su richiesta del committente, nei riguardi degli addetti al primo soccorso delle sedi di ERSAF, da svolgersi, d'intesa con ERSAF, presso le proprie sedi o presso la sede dell'affidatario;

IX. Monitoraggio ed effettuazione delle vaccinazioni eventualmente necessarie, secondo la vigente normativa per le mansioni che lo richiedono.

X. Collaborazione con datore di lavoro, dirigenti e RSPP nella stesura del DVR, nell'elaborazione dei programmi e progetti di informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

XI. Partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 D. Lgs n. 81/08;

XII. Sopralluoghi negli ambienti di lavoro e/o nei cantieri di lavoro;

XIII. Consulenza ed assistenza per la valutazione dei rischi nei piani di sicurezza dei cantieri aziendali (su richiesta del RSPP), per gli aggiornamenti del documento generale di valutazione dei rischi e per ogni altro documento concernente sicurezza e prevenzione che richieda un parere sanitario;

XIV. Assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;

XV. Aggiornamento dei protocolli sanitari sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti, delle specifiche attività svolte dal personale, anche a seguito di cambiamento di procedure e lavorazioni;

XVI. Istruzione, gestione e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore. Svolgimento degli adempimenti previsti a carico del medico competente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore ed alla cessazione dell'incarico affidato al medico;

XVII. La gestione e l'aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, delle cartelle sanitarie e di rischio;

XVIII. Visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 12, Legge n. 53/2000);

XIX. Predisposizione di una relazione annuale con informazioni anonime di rilevazione dei dati biostatistici da comunicarsi in occasione della riunione periodica.

XX. Tutti gli adempimenti in capo al medico competente che saranno legislativamente previsti e che entreranno in vigore durante la pendenza del contratto.

Il giudizio di idoneità dovrà essere consegnato anche in via telematica dal Medico competente al competente dirigente ERSAF e in copia al referente individuato da ERSAF, rispettando la legge sulla tutela della privacy, entro il termine di 4 giorni lavorativi seguenti la visita.

Qualora il medico incaricato, cessi il rapporto con l'affidatario del servizio o per qualunque causa non possa proseguire nell'incarico, l'affidatario segnalerà il nominativo di altro medico avente i requisiti per svolgere le funzioni di sorveglianza sanitaria. In tal caso sarà facoltà di ERSAF nominare il medico indicato o, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il contratto senza ulteriori diritti per l'affidatario, salva la corresponsione della quota di corrispettivo dovuto fino alla data di risoluzione contrattuale.

Sportello di ascolto psicologico

L'attività dello sportello psicologico, rivolto ai lavoratori che ne faranno specifica richiesta, dovrà articolarsi come segue:

a. Consulenza: le figure professionali dedicate effettuano l'analisi della domanda attraverso un numero di colloqui che può variare da 2 ad un massimo di 5 per lavoratore, finalizzati all'esplorazione e alla chiarificazione di eventuali problemi, all'analisi delle modalità di risposta adottate dal lavoratore, allo sviluppo di una nuova comprensione del problema, all'elaborazione di strategie di coping adeguate al contesto e agli obiettivi della persona.

b. In funzione delle specifiche esigenze emerse dalla consulenza psicologica si valuteranno caso per caso eventuali ulteriori strategie di supporto.

Le finalità dello sportello di ascolto psicologico dovranno quindi essere:

- Promuovere la salute attraverso l'ascolto dei bisogni psicologici dei dipendenti da parte di professionisti esperti della consulenza e della salute psicologica;

- Favorire la cultura dell'empowerment e del supporto ai lavoratori;

- Prevenzione del disagio psicologico;

- Sviluppo delle capacità di adattamento;

- Rafforzamento dell'identità professionale e del senso di appartenenza al gruppo e all'Azienda.

Lo sportello di ascolto psicologico dovrà avere inoltre i seguenti obiettivi aziendali:

- Discriminare le situazioni di fisiologico malessere occupazionale (conseguente a variabili idiosincratiche, o fattori organizzativi) da situazioni nelle quali, diversamente, il disagio si manifesti come condizione personale;

- Consentire l'eventuale raccolta di indicatori di malessere organizzativo che contribuiscano ad indirizzare future azioni di miglioramento organizzativo e di gestione del rischio stress lavoro-correlato;

L'attività dello sportello psicologico sarà erogata tramite l'attivazione di momenti di ascolto psicologico (di massimo un'ora o frazione di ora), ad accesso gratuito e volontario per il lavoratore, in modalità telematica

o presso lo studio medico, volto ad offrire supporto in forma individuale e/o gruppale, in relazione a problematiche di natura personale, socio-relazionale e lavorativa.

Nello svolgimento dell'incarico attribuito, il professionista identificato dall'affidatario sarà tenuto all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi italiani.

Per ogni utente che farà richiesta di fruizione del servizio, lo psicologo dovrà, altresì, acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, e registrarne l'accesso secondo i modelli che saranno predisposti dalla Direzione e che dovranno essere adeguatamente custoditi a cura del professionista.

Le modalità di esecuzione e la tempestività delle prestazioni, non espressamente disciplinate nel presente articolo, saranno oggetto di un protocollo predisposto di concerto tra il Medico Competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e il datore di lavoro o suo rappresentante.

3 MODALITÀ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'affidamento del servizio si atterrà alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di appalti di beni e servizi (d.lgs. 36/2023 – "Codice dei Contratti Pubblici").

Il servizio verrà affidatro mediante affidamento diretto attraverso valutazione discrezionale della Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto – RUP, Dott. Roberto Bettaglio, che terrà conto, oltre che del prezzo, anche dell'esame della proposta tecnico-economica e delle competenze richieste sulla base dei criteri di affidamento di cui ai successivi articoli (ai sensi dell'art. 10 commi 8 e 9 del Regolamento ERSAF).

3.1 Requisiti di ammissione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano motivi di esclusione (artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023), cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, (per tutti i soggetti di cui all'art. 85) nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del DPR n. 445/2000. È sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 68 c. 14). I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 65 c. 2 lett. b), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma; lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici, ferma restando la necessità di accertare sempre il possesso dei requisiti generali da parte dell'offerente che risulti poi affidatario.

Requisiti tecnici

L'operatore economico deve garantire il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, comprovati mediante:

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 del medico competente, che svolgerà il servizio attestante il possesso del requisito di cui all'art. 38 del D. lgs. 81/2008; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal medico competente proposto per il servizio.
- Avvenuta esecuzione di servizi di medico competente e sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni analoghe a quelle oggetto del presente capitolato per un valore totale pari ad almeno € 100.000 negli ultimi 4 anni, elencando il Committente, l'importo, la durata del contratto e, in caso di contratti con la Pubblica Amministrazione, il CIG.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti.

3.2 Contenuti della proposta

Si richiede la predisposizione di una relazione tecnica firmata digitalmente, dalla quale si possano evincere le caratteristiche organizzative, qualitative e metodologiche con le quali intende svolgere i servizi richiesti (per i contenuti della relazione tecnica si veda quanto indicato successivamente).

La relazione tecnica dovrà essere articolata nei seguenti paragrafi in ordine ai quali verrà valutata:

1. curriculum professionale, composto da massimo 4 pagine (formato A4, carattere Times New Roman 11) dal quale risultino:
 a) titoli di carriera, intesi come numero di anni di servizio svolto nella disciplina richiesta "Medicina del Lavoro";
 b) anni di incarico specifico come medico competente in aziende operanti in attività similari a quelle esercitate da ERSAF;
 c) attività di coordinamento ed organizzazione di medici competenti;
 d) pubblicazioni scientifiche riferite alla salute occupazionale e/o all'igiene e prevenzione sul lavoro, appartenente a una delle seguenti tre categorie principali: articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali o internazionali, comunicazioni pubblicate in atti di congressi, libri (monografie scientifiche) o contributi a libri.
2. descrizione, composta da massimo 4 pagine (formato A4, carattere Times New Roman 11), circa la capacità organizzativa e dovrà contenere i seguenti elementi:
 a) modalità e tempi di esecuzione delle visite mediche periodiche di tutto il personale alle dipendenze dell'ente;
 b) modalità e tempi di esecuzione delle visite mediche richieste dal lavoratore se correlate da rischi professionali;
 c) tempi di evasione delle richieste di visita di carattere d'urgenza;
 d) rilascio del giudizio d'idoneità e degli esiti degli accertamenti svolti al Datore di lavoro e al lavoratore;
 e) avvio degli accertamenti specialistici sanitari previsti dalla normativa da effettuarsi presso le strutture sanitarie locali.
3. descrizione, composta da massimo 4 pagine (formato A4, carattere Times New Roman 11), della proposta di servizi migliorativi senza aggravi economici per l'Ente. I servizi aggiuntivi saranno da realizzare senza maggiorazioni a carico dell'Ente. La proposta di servizi migliorativi del concorrente che risulterà affidatario della procedura di gara, farà parte integrante e sostanziale del contratto di gestione. Il valore della proposta, in relazione alla qualità delle soluzioni organizzative presentate ed agli effetti che possono derivarne rispetto all'affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria, sarà valutata a giudizio insindacabile, dal RUP.

3.3 Importo dell'appalto

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è previsto di scorporare nell'offerta la quantificazione dei costi manodopera e sicurezza.

Stima importo soggetto a ribasso (iva esclusa)	**Stima costi manodopera [solo per servizi] (iva esclusa)**	**Stima costi per oneri della sicurezza [se presenti] (iva esclusa)**	**Totale complessivo appalto**
€ 139.000,00	esente	esente	€ 139.000,00

La base d'asta complessiva della procedura è pari ad euro 139.000,00 oltre ad iva se e per quanto dovuta.

L'offerta deve essere formulata compilando IVA Esclusa il file excel allegato "Calcolo offerta MC 2027_2029".

I corrispettivi saranno determinati moltiplicando i prezzi unitari offerti in sede di gara per le effettive prestazioni fornite.
Il corrispettivo concernente lo sportello di ascolto psicologico sarà "a consumo" e compreso nel costo complessivo del presente capitolato, calcolato sulle ore o frazioni di ore (arrotondate per eccesso al quarto d'ora), dedicate al servizio fino a concorrere all'esaurimento della somma di euro 6.000,00 per l'intera durata del contratto.

Il contratto collettivo di settore applicato per il lotto in gara è di seguito indicato:

Lotto	**Attività** **[Prevalente]** **[Scorporabile (solo se >30%)]**	**CCNL applicato**
1	Prevalente	Personale medico strutture sanitarie private.

Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui il CCNL indicato dall'Operatore Economico in sede di partecipazione fosse differente rispetto a quello di cui sopra, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele, così come previsto dall' dall'art. 73 del D.lgs. 209/2024.

3.4 Affidamento

Il RUP valuterà la migliore proposta sulla base della qualità del servizio offerto e del prezzo indicato per le varie prestazioni all'interno del file Excel allegato "Calcolo offerta MC 2027_2029".

4 TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE

La durata dell'appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data del 1° gennaio 2027 e quindi fino al 31 dicembre 2029.

5 MODALITÀ CONTRATTUALI

5.1 Servizio

Il servizio è soggetto alle disposizioni di legge vigenti nella specifica materia oggetto delle presenti norme tecniche ed in particolare a quelle sulla riservatezza, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nel prezzo stabilito.

5.2 Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto.
Il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti e la percentuale del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 41 D.lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell' allegato I.1., fatta salva la possibilità per i concorrenti di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

5.3 Liquidazione corrispettivi

I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati a seguito di fattura elettronica presentata con cadenza trimestrale con allegata rendicontazione indicante le prestazioni rese con i nominativi dei soggetti sottoposti a visita, con le prestazioni erogate (per es. spirometria, esame del rachide, ecc.) e relativo elenco degli esami di laboratorio effettuati.

In occasione delle richieste delle visite, ERSAF renderà palese se trattasi di visite inerenti personale di ruolo o meno e relativa sede di provenienza.

Le fatture–saranno ammesse al pagamento con espresso consenso da parte dell'Appaltatore, entro 30 giorni dal ricevimento a seguito del visto da parte del dirigente/preposto che ha richiesto la prestazione.

In ogni fattura deve essere riportato, oltre alle consuete indicazioni, la dicitura del Codice Identificativo di Gara (CIG), che sarà successivamente comunicato. Inoltre, deve essere allegato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato. La fatturazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente. La fatturazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente utilizzando il codice univoco ufficio del Dipartimento di riferimento: **28VK28**

Split Payment

Si comunica che ERSAF rientra in ambito di applicazione dello Split Payment. Pertanto, le fatture che perverranno ad ERSAF dovranno riportare l'esigibilità IVA con il seguente codice: S con l'annotazione del riferimento normativo dell'art. 17-ter, DPR 633/72. In mancanza di tali riferimenti le fatture saranno restituite al fornitore per la ri-emissione in forma corretta.

5.4 Prezzo

Il prezzo offerto per l'espletamento del servizio, in relazione alle condizioni del contratto e del presente capitolato è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. Tale prezzo è comprensivo di tutti i prodotti e i servizi richiesti, così come indicati agli articoli precedenti.

5.5 Spese di espletamento servizio e oneri diversi

Tutte le spese relative all'esecuzione del servizio e al contratto, compresi i diritti di segreteria, bolli, registri, accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'IVA che sarà rimborsata alla ditta dall'Amministrazione, saranno per intero a carico della ditta stessa.

5.6 Assicurazione

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso, quanto di ERSAF e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili. A tal fine l'affidatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto per qualsiasi danno che il fornitore possa arrecare ad ERSAF, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi, con riferimento anche ai relativi prodotti e/o servizi inclusi i danni da trattamento dei dati personali. I massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 1.000.000,00 per sinistro e con validità non inferiore al periodo contrattuale. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di ERSAF e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00. = (un milione). Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al responsabile di procedimento entro il termine per la stipula del contratto.

5.7 Fidejussione definitiva

L'affidatario ha l'obbligo di costituire la garanzia definitiva prevista dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice, la polizza fidejussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforma operanti con tecnologie conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Ai sensi dell'art. 117 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che affida l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5.8 Modifiche

Resta inteso che piccole modifiche alla prevista esecuzione, che non diano luogo a sostanziali variazioni nella quantità di lavoro da svolgere, devono essere eseguite dall'operatore economico affidatario senza pretesa alcuna.

5.9 Richiesta di chiarimenti e informazioni

Informazioni e chiarimenti di carattere tecnico possono essere richiesti esclusivamente attraverso specifici quesiti da attivare sulla piattaforma SINTEL.

5.10 Divieto di informazioni

L'affidatario del servizio si impegna a non fornire informazioni o dati, anche parziali, a terzi, né tantomeno a duplicare ed utilizzare i materiali forniti per altri scopi non previsti dal presente lavoro, salvo espressa autorizzazione. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, lo stesso è passibile di penale pari a 5% dell'ammontare contrattuale, salvo la facoltà dell'ERSAF, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria.

5.11 Sospensione del servizio

L'eventuale sopravvenienza di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione del servizio, deve essere tempestivamente comunicata al Committente, che provvede a valutare la fondatezza dei fatti esposti al fine di giustificare il rinvio dei termini di consegna degli elaborati alla verifica.

5.12 Penalità

Nel caso in cui l'amministrazione riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi e alle modalità di gestione definite nel contratto e capitolato tecnico, ERSAF contesterà per iscritto le inadempienze invitando l'affidatario a fornire dettagliate spiegazioni entro il termine di 8 giorni.

In caso di inerzia dell'affidatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa ad ERSAF l'applicazione di penali di importo commisurato alle prestazioni contestate, con un massimo per contestazione, comunque, non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo indicato nell'offerta ed un massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.

ERSAF potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ERSAF di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento la verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate e, in caso di esito negativo, procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, cause di applicazione delle penali gli inadempimenti relativi alla mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria programmate, all'ingiustificata assenza del medico competente agli appuntamenti concordati, al mancato rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di competenza e alla ritardata trasmissione della documentazione e delle relazioni previste dal contratto e dal capitolato tecnico.

La penale sarà determinata da ERSAF in relazione alla gravità dell'inadempimento, alla sua eventuale reiterazione e alle conseguenze sulla regolare erogazione del servizio, nel rispetto dei limiti e delle modalità già previsti dal presente articolo.

5.13 Risoluzione del contratto per negligenza o imperizia

In via generale è causa di risoluzione il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

ERSAF, inoltre, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e/o di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

ERSAF potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., nell'ipotesi in cui l'affidatario sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o nel caso in cui anche uno solo degli amministratori dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa "antimafia".

Qualora il medico competente indicato dall'appaltatore e nominato dal datore di lavoro di ERSAF, cessi il rapporto con l'affidatario del servizio o per qualunque causa non possa proseguire nell'incarico, l'affidatario segnalerà il nominativo di altro medico avente i requisiti per svolgere le funzioni di sorveglianza sanitaria. In tal caso sarà facoltà di ERSAF nominare il nuovo medico o, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il contratto senza ulteriori diritti per l'affidatario.

Nei casi suddetti è fatta salva la corresponsione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni rese fino alla data di risoluzione contrattuale.

5.14 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della procedura di cui trattasi con la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità del partecipante e il loro conferimento ha natura obbligatoria. L'informativa completa è disponibile sul sito dell'Ente: www.ersaf.lombardia.it/privacy.

L'affidatario, consapevole che nell'espletamento del servizio tratterà dati personali, si impegna ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa italiana vigente in materia. Lo stesso, nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo indicato, sarà nominato Responsabile del trattamento per l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, definendo gli obblighi delle parti in materia di tutela dei dati personali con apposito atto di nomina.

5.15 Foro competente

Qualsiasi controversia o questione che dovesse tra di esse insorgere in ordine all' interpretazione, alla validità, all'efficacia, all'esecuzione, all'adempimento, alla risoluzione o comunque alla cessazione per qualsivoglia ragione del servizio oggetto del presente capitolato, così come ogni altra a esso relativa, sarà di competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Milano con espressa esclusione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 c.p.c., di ogni ulteriore Foro competente.

5.16 Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)

L'Operatore Economico, pena esclusione dalla procedura, dovrà procedere all'attivazione del proprio profilo sul sito di ANAC, in modo da consentire ad ERSAF l'apertura del FVOE – Fascicolo Virtuale Operatore Economico, al fine della verifica completa dei requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti art. 24 e art. 99 e dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

5.17 Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali

L’affidatario, consapevole che nell’espletamento del servizio tratterà dati personali, si impegna ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa italiana vigente in materia. Lo stesso sarà nominato dal Titolare (ERSAF) Responsabile del trattamento per l’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell’art. 28 del G.D.P.R., definendo gli obblighi delle parti in materia di tutela dei dati personali con apposito atto di nomina.